

Art. 56

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per i servizi educativi già autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione rimane valida salva diversa valutazione del comune competente, e comunque per un periodo non superiore a venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere eventuali deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati.
3. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi d'infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi d'infanzia.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili-nido) e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.
5. Può continuare a svolgere l'attività di preparazione dei pasti il personale già addetto a tali ambiti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se privo dei requisiti stabiliti dall'articolo 23, commi 2 e 3.
6. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla l.r. 59/1980, restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.